



IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione seconda civile,

in persona dei signori magistrati

Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Presidente
Dott. Alessandra Venturini Giudice relatore
Dott. Luigi Bettini Giudice

riunito nella camera di Consiglio dell' 11.12.2007, ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 99 L.F.

nella causa n. 3827/07 R.G., promossa da Fonderia [REDACTED]
[REDACTED] snc, assistita e difesa dall'avv.to [REDACTED] contro
Fallimento [REDACTED] srl, in persona del curatore fallimentare, assistito e difeso
dall'avv. to Franco Benassi, avente ad oggetto: "opposizione allo stato
passivo";

- premesso che:

con ricorso depositato l'8/08/2007 la società Fonderia [REDACTED]
[REDACTED] snc ha proposto opposizione al decreto con cui è stato
reso esecutivo lo stato passivo del fallimento n. 11/07 della S.C. s.r.l., per
essere stato il credito di € 9.562,06, vantato nei confronti del fallimento,
ammesso al passivo in via chirografaria anziché, come richiesto nell'istanza
di ammissione, in via privilegiata ex art. 2751bis n. 5 c.c.;

l'istanza, fondata sulla allegata natura artigiana dell'impresa creditrice, è
stata quindi reiterata in questa sede;

con comparsa depositata il 30.11.07 si è costituita la curatela, chiedendo il
rigetto della proposta opposizione; parte opposta ha rilevato come la
ricorrente non abbia in alcun modo censurato la decisione del Giudice
delegato, che ha escluso il privilegio sulla base della insufficiente
documentazione dimessa dalla creditrice, al fine di dimostrare la natura
artigiana dell'impresa; nel merito ha eccepito l'intervenuta decadenza della
ricorrente dalla facoltà di produrre nuovi documenti in questa sede e

comunque l'inidoneità delle produzioni svolte al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti qualitativi e dimensionali che connotano l'impresa artigiana, secondo quanto previsto dall'art. 2083 c.c.;

- ritenuto che:

IL CASO.it

l'opposizione risulta infondata e non può pertanto essere accolta; come sottolineato dalla curatela parte ricorrente si è limitata a produrre, in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata, visura camerale attestante l'iscrizione della società nell'albo speciale delle imprese artigiane, documentazione insufficiente, come correttamente motivato nel provvedimento qui impugnato, al fine di dimostrare la sussistenza, in capo all'istante, dei requisiti di cui all'art. 2083 c.c., ossia la tipologia e le modalità di produzione, la prevalenza del lavoro proprio nell'attività d'impresa e comunque del lavoro sul capitale; poiché l'art. 93, comma 7 L.F., come modificato dalla novella legislativa n. 5/2006, ed applicabile alla fattispecie in esame (essendo stato il fallimento dichiarato con sentenza 23.03.2007), prevede che, ai fini dell'ammissione al passivo del fallimento, il creditore istante deve produrre i documenti dimostrativi del credito con il ricorso o, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, la società ricorrente deve quindi ritenersi decaduta dalla facoltà di produrre, anche in questa sede, nuovi documenti, non dimessi in sede di verifica e per i quali non è stato allegata o dimostrata l'impossibilità di produzione tempestiva; come sostenuto da parte opposta, deve comunque rilevarsi, per completezza di motivazione, che anche i documenti allegati al presente ricorso non risultano idonei ai fini invocati, trattandosi di meri atti di dichiarazione sottoscritti, e quindi formati, dalla stessa parte che intende avvalersene e, come tali, inidonei a fini probatori (v. doc. 6, dichiarazione relativa al numero dei dipendenti occupati, e doc. 7, elenco beni strumentali);

l'opposizione deve essere quindi rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal fallimento opposto, che vengono liquidate, in assenza di nota relativa, come indicato in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 99 L.F.;

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così giudica:

rigetta l'opposizione proposta dalla ricorrente ex art. 98 L.F.;

dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Fallimento █████ s.r.l., che liquida in complessivi € 800,00, per diritti ed onorari, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.


Si comunichi.

Mantova, 11.12.2007

IL CASO.it


IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Carlo Aliprandi



IL GIUDICE EST.

(Dott. ssa Alessandra Venturini)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI14 DIC. 2007.....

IL CANCELLIERE

